



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE N. 36**

**CONSIGLIO COMUNALE**

profilo 7413

**OGGETTO:** Modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. Decorrenza 1° Gennaio 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Ass. giust.
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri DE PARI MATTEO, BONACINI SIMONA, PEDRAZZOLI ALESSIA.

**COPIA**

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 4) dell'Ordine del Giorno ad oggetto "Modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. Decorrenza 1 gennaio 2020".

Prego Assessore.

Stefania Sola – Vicesindaco e Assessore al Bilancio:

Grazie.

Nell'odierna seduta di consiglio andiamo ad approvare il regolamento TARI al punto numero 4, mentre al punto 5 proporremo l'approvazione del piano tariffario per l'anno in corso.

Il regolamento, se ricordate, è già stato variato due volte dall'inizio dell'anno a causa dell'emergenza COVID-19.

Infatti, in un primo momento è stata modificata la scadenza della seconda rata dal 30/11 al 02/12, per consentire l'applicabilità di un eventuale nuovo piano tariffario per l'anno 2020, mentre successivamente, per agevolare la ripresa economica e sostenere le aziende locali, abbiamo posticipato la scadenza della prima rata del tributo per le utenze non domestiche dal 30/06 al 15/09.

Con la data ultima di approvazione del bilancio di previsione, che quest'anno è slittata più volte ed è fissata per il 30/09, si rende necessario approvare anche il regolamento della Tari, all'interno del quale sono state inserite due importanti variazioni.

La prima riguarda le riduzioni che abbiamo inteso concedere agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi situati in Piazza, che abbiano avuto limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.

La riduzione, valida per l'anno 2020, prevede l'esenzione dal tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile, per due mesi, corrispondenti al periodo previsto per il rifacimento delle infrastrutture relative ai servizi idrici. Complessivamente si parla di 2.700 eur per circa 25 attività.

L'altro punto che variamo all'interno del regolamento riguarda la specifica del compostaggio domestico, il cui regolamento è stato approvato nel punto precedente, che, di fatto è già praticato all'interno del nostro Comune e dà già diritto ad ottenere una riduzione della tariffa pari al 20% della quota variabile della tariffa. Non essendo presente un regolamento specifico che riporta le corrette modalità di conduzione dello stesso, non consentiva di effettuare controlli sulla regolarità delle autodichiarazioni presentate dagli utenti.

Poiché ora invece è stato approvato il regolamento sul compostaggio domestico, all'interno del regolamento TARI sono definite le condizioni per la revoca del beneficio, qualora il cittadino neghi l'accesso al personale che effettuerà i controlli (che saranno nell'ordine del 5% annuo), oppure nel caso in cui gli addetti al controllo rilevino che la pratica del compostaggio non soddisfi i criteri definiti nel regolamento del compostaggio domestico.

Il Sindaco – Presidente:

Se non ci sono interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 4) iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. Decorrenza 1 gennaio 2020".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernete tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- commi 651 e 652 secondo i quali il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

- il comma 654, il quale dispone che la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalle Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27/12/2019 n. 160 - dove, all'art. 1 comma 738 si dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, ai sensi del quale, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 Settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020);

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 7 del 27/04/2020, con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATO l'allegato 1 della delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 2218 del 2016 che prevede una percentuale di controlli annuale uguale o superiore al 5% su quelle utenze che dichiarano di praticare il compostaggio domestico al fine di poter computare nel calcolo della raccolta differenziata il dato quantitativo relativo ai rifiuti avviati a compostaggio domestico;

VISTO il regolamento per il compostaggio domestico approvato con propria deliberazione n. 35 del 29/09/2020;

RILEVATA la necessità di adeguare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per quanto attiene le condizioni di applicabilità della riduzione prevista per le utenze che praticano il compostaggio domestico, introducendo la facoltà da parte del Comune di effettuare controlli a campione su quelle utenze che dichiarano di praticare il compostaggio domestico e che hanno richiesto la riduzione prevista dal Regolamento TARI e adeguando conseguentemente la modulistica;

DATO ATTO che nel mese di luglio 2020 sono iniziati da parte di Ireti le opere di scavo per la sostituzione di reti gas e acqua, propedeutiche ai prossimi lavori di riqualificazione del Centro Storico;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, per venire incontro ai disagi causati dalle attività di cantiere sopracitate che possono parzialmente precludere lo svolgimento delle attività commerciali, limitando l'accesso dei clienti, intende introdurre, per l'anno 2020, l'esenzione della quota fissa e quota variabile per il periodo di due mesi (luglio e agosto) per le attività commerciali, artigianali o pubblici esercizi situate in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche;

VISTA la necessità di modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI per inserire le variazioni succitate si propongono al Consiglio Comunale le seguenti integrazioni e modificazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari:

- 1) All'art. 8 - Riduzioni ed esenzioni – comma 3 relativo al compostaggi domestico riformulazione nel seguente modo del secondo paragrafo "La riduzione sarà concessa, a pena di decadenza, su presentazione di apposita autocertificazione, presentata nei termini di cui al comma 4 dell'art. 14, nella quale si dovrà dichiarare di praticare il compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti attraverso l'uso di compostiere o altre metodologie e di consentire lo svolgimento di controlli ed accertamenti volti alla verifica della corretta effettuazione della pratica medesima.

In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla predetta verifica da parte dell'utente, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata. L'istanza non va presentata se non cambiano le condizioni: va altresì comunicata la cessazione delle stesse. “

- 2) All'art. 9 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni introduzione del comma 7 : “Per gli esercizi commerciali per la vendita di beni alimentari e non alimentari, attività artigianali nonché i pubblici esercizi è prevista, solamente per l'anno 2020, l'esenzione del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile, se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.  
Tale esenzione è valida per l'anno 2020 e ha una durata di 2 mesi (mesi di luglio e agosto 2020) e verrà riconosciuta sulla rata di saldo.”

TENUTO CONTO che le minori entrate derivanti dalla riduzione introdotta all'art. 9 comma 7 trovano copertura con fondi propri;

ATTESO CHE l'approvazione in materia regolamentare spetta al Consiglio Comunale;

RITENUTO consono, per quanto suesposto, provvedere alle integrazioni e modificazioni dell'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI nelle formulazioni soprariportate;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 12 (dodici) Componenti presenti e votanti;

## **DELIBERA**

DI APPORTARE al Regolamento per l'applicazione della TARI, per i motivi esposti in premessa, le seguenti integrazioni e modificazioni:

- All'art. 8 - Riduzioni ed esenzioni – comma 3 relativo al compostaggio domestico riformulazione nel seguente modo del secondo paragrafo “La riduzione sarà concessa, a pena di decadenza, su presentazione di apposita autocertificazione, presentata nei termini di cui al comma 4 dell'art. 14, nella quale si dovrà dichiarare di praticare il compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti attraverso l'uso di compostiere o altre metodologie e di consentire lo svolgimento di controlli ed accertamenti volti alla verifica della corretta effettuazione della pratica medesima.

In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla predetta verifica da parte dell'utente, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata. L'istanza non va presentata se non cambiano le condizioni: va altresì comunicata la cessazione delle stesse. “

- All'art. 9 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni introduzione del comma 7 : “Per gli esercizi commerciali per la vendita di beni alimentari e non alimentari, attività artigianali nonché i pubblici esercizi è prevista, solamente

per l'anno 2020, l'esenzione del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile, se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.

Tale esenzione è valida per l'anno 2020 e ha una durata di 2 mesi (mesi di luglio e agosto 2020) e verrà riconosciuta sulla rata di saldo.”

DI DARE ATTO che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TARI sarà pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2020 come disposto dall'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011 e successivamente posticipato, solo per l'anno 2020, al 31 ottobre 2020, come disposto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e di dare atto che il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, con le integrazioni e modifiche di cui al punto a), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 nonché ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 entro il 31 ottobre 2020

## **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

**DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 36 DEL 29/09/2020**

**OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti.  
Decorrenza 1° Gennaio 2020.**

**P A R E R I**

**ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267**

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to ADRIANA VEZZANI

-----

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
F.to VEZZANI GIULIANA

-----



**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MOSCHETTA MARILIA

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 29/09/2020, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MOSCHETTA MARILIA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)**

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 36 del 29/09/2020 - viene oggi 19-10-2020 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MOSCHETTA MARILIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MOSCHETTA MARILIA